



**UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA**

ELENCO OPERE

*(Estratto dal Regolamento approvato con Approvato
con Delibera di Consiglio n. 31 del 29/11/2011)*

ELENCO 1

OPERE CHE COMPORTANO AUTORIZZAZIONE

Interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino il regime delle acque". Nei confronti degli ecosistemi vegetali si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal R.D. 3267/1923, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria.

- 1) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con esclusione delle zone ricomprese nel perimetro urbanizzato (**vedi nota 1**);
- 2) Opere comprese in Piani particolareggiati, con esclusione delle zone ricomprese nel perimetro urbanizzato (**vedi nota 1**), la successiva realizzazione delle opere comprese nei Piani, qualora il Piano particolareggiato sia approvato conformemente alla nota 1, non necessitano di ulteriore singola approvazione;
- 3) Nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata che comportino scavi e sbancamenti non compresi negli Elenchi 2 e 3, e gli interventi che prevedono la demolizione e successiva ricostruzione di edifici preesistenti che prevedano **variazioni essenziali** di cui all'art. 23 della L.R. n. 31/2001 (**vedi nota 2**, con esclusione degli interventi compresi nel perimetro urbanizzato (**vedi nota 1**));
- 4) Discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- 5) Aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
- 6) Condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a mt. 100 o di profondità superiore a mt. 1,20), comprese le relative infrastrutture e servitù e tutte le dispersioni fognarie per sub-irrigazione, pozzi assorbenti, etc.;
- 7) Scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
- 8) Linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
- 9) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 mc.;
- 10) Apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali, con esclusione delle piste di esbosco di cui al punto 2.12;
- 11) Allargamento e rettifica di strade e piste camionabili;
- 12) Opere di sostegno con profondità di scavo superiore a mt. 1,00 o lunghezza superiore a mt. 10;
- 13) Escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al successivo punto 3);
- 14) Livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a mt. 0,50;
- 15) Opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche;

-
- 16) Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide;
 - 17) Costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo;
 - 18) Bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
 - 19) Spianamento di dune costiere;
 - 20) Impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;
 - 21) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza);
 - 22) Disboscamenti, fuori dai casi necessari alla realizzazione delle opere comprese negli elenchi fatta eccezione del punto 3.14 e dissodamenti di terreni saldi;
 - 23) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a mt. 3,00;
 - 24) Tutti gli interventi che possono arrecare i danni di cui all'art.1 del R.D.L. n. 3267/1923 non compresi negli Elenchi 2 e 3.

Nota 1

L'autorizzazione non è richiesta nelle **zone** soggette a vincolo idrogeologico **ricomprese nei perimetri urbanizzati**, di cui al numero 3) del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, a condizione che lo strumento di pianificazione urbanistica sia redatto conformemente alla L.R. n. 3/1999, la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio" e sia approvato dopo successivamente all'entrata in vigore della Direttiva Regionale, di cui al comma 9 dell'art. 150 della L.R., approvata con D.G.R. n. 1117, in data 11 luglio 2000. A tal fine lo strumento di pianificazione deve individuare, previa apposita verifica geologica, per queste aree, le tipologie di edificazione consentita, le modalità di intervento, nonché le opere necessarie per impedire che i terreni interessati possano perdere la loro stabilità, che venga turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni circostanti.

Nota 2

Sono **variazioni essenziali** di cui all'art. 23 L.R. n. 31/2002:

- a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta una variazione del carico urbanistico nei casi di cui al comma 1 dell'art. 28;
- b) gli scostamenti di entità superiore al 10 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza;
- c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 mc., con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;
- e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia antisismica;
- f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.

ELENCO 2

OPERE CHE COMPORTANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno.

- 1) Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non prevedano variazioni essenziali di cui all'art. 23 della L.R. n. 31/2002, ed in ogni caso senza cambiamento di assetto e configurazione e di dimensionamento dei manufatti (con variazioni di quota del piano calpestabile, in caso di viabilità, non superiori a mt. 0,50), anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno se di altezza massima non superiore a mt. 1,50 (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);
- 2) Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a mt. 0,50;
- 3) Reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza non superiore a mt. 100 e profondità superiore a mt. 1,20, con obbligo di immediata richiusura degli scavi, non ricompresi nel successivo punto 3.2;
- 4) Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrate di profondità superiore a mt. 1,20, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 mc., con esclusione delle dispersioni fognarie per sub-irrigazione, pozzi assorbenti, ecc., ricompresi nel punto 1.6;
- 5) Realizzazione di linee elettriche interrate di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a mt. 1,20);
- 6) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 15 e 8 mc.;
- 7) Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.), in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie, con esclusione degli interventi compresi nei successivi punti 3.14, 3.15 e 3.16;
- 8) Opere di captazione di sorgenti;
- 9) Opere di sostegno (con profondità di scavo non superiore a mt. 1,00 e lunghezza non superiore a mt. 10 (ad es. finalizzate al contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti));
- 10) Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne, che non prevedano variazioni essenziali di cui all'art. 23 della L.R. n. 31/2002;
- 11) Apertura di stradelli di accesso a fabbricati con movimenti di terreno non superiori a 20 mc. e per un massimo di superficie interessata pari a 100 mq.;
- 12) Apertura di linee di esbosco, a perdere, e i piazzali (imposte) di servizio di dimensione massima di 100 mq. (a carattere temporaneo - max 180 giorni dalla data di inizio attività);

-
- 13) Apertura e manutenzione straordinaria di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, che non comportino movimenti di terreno per profondità superiori a mt. 0,50;
 - 14) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità non superiore a mt. 3,00, ad esclusione di quelle ricomprese nei successivi punti 3.1, 3.13 e 3.30;
 - 15) Pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc.;
 - 16) Palificate e grate eseguite secondo la tecnica della bioingegneria, che non comportino movimenti di terreno per profondità superiori a mt. 0,50;

ELENCO 3

OPERE NON SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O A COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Opere di più che modesta entità che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere (strade, sentieri, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione o variazioni di quota del piano calpestabile, in caso di viabilità, non superiori a mt. 0,20 e che non comportino contestuale esecuzione di opere di sostegno;
- 2) Apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini, modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade;
- 3) Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
- 4) Messa in opera di barriere stradali;
- 5) Interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato;
- 6) Interventi di riparazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;
- 7) Interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro);
- 8) Interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e opere accessorie ai sensi della L.R. n. 20/2000 con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione che non prevedano variazioni essenziali di cui al punto 1.3;
- 9) Interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a destinazione produttiva, ai sensi delle citate leggi regionali vigenti, anche comportanti aumenti di superficie o di volume non essenziali, contenuti nel 10% del preesistente, ai sensi dell'art. 23, comma 1 – lett. b) e c), L.R. 31/2002 con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione e che non prevedano variazioni essenziali di cui al punto 1.3;
- 10) Opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non eccedenti il 10% dell'esistente " ai sensi dell'art.

-
- 23, comma 1 – lett. b) e c), L.R. 31/2002 e che non prevedano variazioni essenziali di cui al punto 1.3;
- 11) Interventi di risanamento che prevedono uno scavo con asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3 mc. per ml. (senza prevedere scavi di altezza superiore a m. 1,50) con eventuale realizzazione di muro di contenimento;
 - 12) Realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di fondazione - per ogni singolo pilastro di sostegno - superiori a mc. 2, con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda;
 - 13) Realizzazione di opere di drenaggio, superficiali e profondi, finalizzate al consolidamento di fabbricati esistenti, da attuarsi nell'area cortiliva di pertinenza degli stessi o, comunque, nell'immediato intorno;
 - 14) Realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati ad uso residenziale esistenti, ad unico piano e di superficie non superiore a 40 mq e per i quali non siano previsti scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni di profondità non superiore a m. 0.50 e che non prevedano contestuali opere di sostegno dei fronti di scavo;
 - 15) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrate comportanti scavi non superiori a m. 0.50;
 - 16) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche interrati o di fosse biologiche, con esclusione delle dispersioni fognarie per sub-irrigazione, pozzi assorbenti, ecc., ricomprese nel punto 1.6, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc., e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
 - 17) Opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a m. 30 e con profondità non superiore a m. 1,20;
 - 18) Realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc.;
 - 19) Realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti, pavimentazioni circostanti gli edifici o per percorsi pedonali, e le recinzioni anche non circostanti gli edifici a condizione che non prevedano la realizzazione di una fondazione continua, con relativo scavo;
 - 20) Apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale, comportanti scavi non superiori a m. 0.50;
 - 21) Linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo palo non superiore a 8 mc., a condizione che lo stesso sia richiuso nella stessa giornata in cui viene aperto;
 - 22) Realizzazione di modeste opere di bioingegneria (fascinate e graticciate);
 - 23) Impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere;
 - 24) Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria in genere);
 - 25) Limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo e riporto di 30 mc., e con profondità di scavo non superiore a m. 0.50;
 - 26) Saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici;

-
- 27) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone diverse da quelle di cui al punto 1.21;
 - 28) Interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacità di invaso, ad esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto e/o finalizzati a variare la capacità di invaso o che comportino appesantimento del versante;
 - 29) Consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti, di altezza massima di m. 2.00, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;
 - 30) Drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ai sensi del D.Lgs. 102/2004, art. 5, comma 3 e 6.